



Comune di Cusano Mutri

Provincia di Benevento

COMUNE APPARTENENTE ALL'ENTE PARCO DEL MATESE

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto – anno 2010

- VISTO l'art. 1, comma 1 bis del D.L. n.158/2008, coordinato con Legge di conversione 18/12/2008, n.199;
 - VISTO l'art.1 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999, il quale fissa i requisiti per l'accesso al fondo;
 - VISTA la L.R. n.18 del 02/07/1997;
 - VISTA la circolare esplicativa della Regione Campania, trasmessa con nota n.651644 del 30/07/2010;
 - VISTA la delibera di G.R. n.231/2008, riportante "Linee guida per l'utilizzo delle risorse del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della L. n.431/98";Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- Visto il Decreto–Legge n. 240 del 13 Settembre 2004 convertito dalla Legge 12/11/2004 n. 269;
Visto il D. Lgs del 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

Il Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo contabile rende noto

che a partire dalla data di affissione e fino al **30/09/2010** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto,

Art. 1

Requisiti

Alla data di pubblicazione del bando il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e sue modifiche o integrazioni)
- b) essere residente nel Comune di Cusano Mutri e nell'immobile per il quale si richiede il contributo
- c) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
- d) non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'(art. 1, comma 2, L. 431/98)
- e) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato in qualsiasi località, che abbia complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare lett. d, tabella "A", L.R. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni.
- f) essere titolare di un contratto di affitto riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Cusano Mutri e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate).
- g) La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto.
- h) Sono ammissibili a contributo anche gli stranieri titolari della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (*art.5, 9 e 40 D.Lgs. n.289/98, modificati dalla Legge n.189/2002 e s.m.i.*), nonché di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (*L. 133/2008*).
- i) Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione, e sulla base dell'incidenza del canone annuo di affitto, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE si determinerà la collocazione nelle seguenti fasce:
FASCIA "A"
Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento, uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di affitto annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.
FASCIA "B"
Valore ISE non superiore all'importo di €18.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone di affitto annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non risulta inferiore al 24%.
- j) non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Art. 2

Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

1. I valori ISE/ISEE assunti a riferimento riguardano la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello di riferimento del beneficiario.
2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 2.000,00;

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 1.800,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Il contributo previsto dall'art.11 L. 431/98, non può essere cumulato con contributi erogati da altri enti per la stessa finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal bando regionale per le misure anticrisi di cui al D.D. n.189 del 22/05/2009

Art. 3

Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (D.Lgs 109/98, modificato ed integrato dal D.Lgs 130/00).

In caso di decesso il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge n.392/78. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità della persona che ha firmato (art. 38 DPR n. 445/2000), **dovrà essere presentata entro il 30/09/2010, ore 13.00**, mediante consegna a mano all'**Ufficio Protocollo del Comune di Cusano Mutri** oppure spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) indirizzata a:

Comune di Cusano Mutri, Ufficio Uffici Servizi Sociali;

Alla Domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- ✓ dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2 , lettere a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18;
- ✓ contratto di locazione regolarmente registrato;
- ✓ ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod F23
- ✓ dichiarazione ISEE o Autocertificazione per l'annualità precedente per la quale il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- ✓ copia delle ricevute mensili di versamento del canone
- ✓ copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

Art. 5

Formazione della graduatoria, priorità e riserve

Il Comune provvederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando e successivamente procederà alla stesura di una **graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune (www.comunecusanomutri.it)**, in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431.
- b. nuclei familiari senza fonte di reddito;
- c. ultrasessantacinquenni;
- d. famiglie monoparentali;
- e. presenza di uno o più componenti disabili;
- f. numero dei componenti il nucleo familiare

Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.

Una percentuale delle risorse a disposizione pari al 70% è destinata per la fascia "A" e la restante quota, pari al 30% è destinata per la fascia "B"

Sarà possibile presentare RICORSO avverso la graduatoria provvisoria entro 30 GIORNI dalla data di pubblicazione della stessa indirizzando la domanda a Comune di Cusano Mutri, Ufficio Servizi Sociali .

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, **verrà pubblicata la graduatoria definitiva e trasmessa alla Regione Campania.**

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all'esaurimento di entrambe le graduatorie di Fascia A e B con priorità alle riserve.

Art. 6

Autocertificazione, controlli e sanzioni

1. La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.
2. Così come previsto dalle Linee Guida per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione, pubblicate sul Bollettino della Regione Campania n. 13 del 21/03/2008, l'Amministrazione eseguirà controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici competenti e invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli di loro competenza previsti dalle leggi vigenti.
3. Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Cusano Mutri, li 25/08/2010_____

L'Assessore alle Politiche Sociali
Pascale Lucia

Il Funzionario comunale
Michelina Maturo

Il Sindaco
Pasquale Frongillo